



**COMUNE DI
VIAGRANDE**

**NUOVO REGOLAMENTO UFFICIO
LEGALE EX LEGE N.114/2014**

**APPROVATO CON DELIBERA G.M.
100 DEL 29/12/2016**

ALLEGATO A

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina funzioni, compiti e attività dell'Avvocatura istituita presso il Comune di Viagrande.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

L'Avvocatura Comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione degli affari legali del Comune di Viagrande e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura Comunale, in particolare, compete:

- assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i capi area nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;
- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- prestare consulenza al capo area interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, anche mediante la costituzione in giudizio;
- monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, comprese quelle gestite tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;
- formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
- intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie nell'interesse dell'Ente;
- curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
- svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di carattere esclusivamente gestionale/amministrativo, il cui esercizio è ammesso unicamente in via occasionale.

L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

L'Avvocatura Comunale può altresì patrocinare e difendere amministratori e dipendenti comunali nei giudizi per fatti e comportamenti inerenti l'espletamento del mandato o del servizio, ove gli interessati ne facciano richiesta e a condizione che non sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale con l'Ente,

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI

Il dipendente o i dipendenti facenti parte dell'Avvocatura Comunale, al fine di poter essere incaricati della difesa giudiziale dell'Ente, devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire l'iscrizione all'elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della Legge n. 247/2012.

La rimozione dell'avvocato dall'Avvocatura e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile solo nei seguenti casi:

- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
- richiesta di mobilità volontaria interna subordinata all'assenso dell'Ente;
- sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";

La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, in quanto collegata alla iscrizione all'Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio del Comune di Viagrande è a carico dell'Ente ed anticipata dall'avvocato cui viene tempestivamente rimborsata. Il premio della polizza assicurativa, prevista dall'art. 12 della Legge n. 247/2012, per la responsabilità civile e contro gli infortuni, è a carico dell'Ente.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA

La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:

- il Sindaco;
- il Segretario generale;
- i Capi area.

Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 20 (venti) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale.

Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva. Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura

ART. 5 - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura comunale costituisce una unità organizzativa autonoma ed indipendente. L'attività professionale del componente o dei componenti dell'Avvocatura, anche se svolta in forma di lavoro dipendente, è esercitata in conformità alle disposizioni che disciplinano l'attività libero-professionale, con modalità che assicurino la libertà nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.

Al componente/i della Avvocatura Comunale deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'Avvocato comunale.

L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti del Sindaco e/o suo delegato per il conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde unicamente ad essa. La responsabilità dell'Avvocatura Comunale è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del R.D. 27.11.1933 n°1578 ed all'art. 69 comma 2 del R.D. 22.01.1934 n°37 presso il competente Ordine degli Avvocati, dipendente di ruolo del Comune di Viagrande, inquadrato in categoria D3.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura Comunale, è dotata di almeno una unità di personale togato ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Preposto all'Avvocatura Comunale è un avvocato iscritto all'Albo Speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di primus inter pares rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio.

La dotazione di personale togato e di supporto, qualora previsti, è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

L'Avvocato preposto all'Avvocatura risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco e/o suo delegato.

ART. 7 - DOVERE DI COLLABORAZIONE

I Capi area delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Ufficio legale, entro giorni quindici (15) dalla notifica, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avverso.

Il termine di giorni quindici potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Ufficio Legale, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

ART. 8 - PRATICA FORENSE

Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense prescritta per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, principalmente presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e sotto il controllo della stessa e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione Comunale e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga. In considerazione della riduzione dell'attività giudiziale nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, la pratica forense potrà essere sospesa nel predetto periodo, sino a un massimo di trenta giorni.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale, in ogni caso, non potrà protrarsi successivamente al conseguimento della abilitazione professionale.

Ai soggetti ammessi a svolgere la pratica forense presso il Comune di Viagrande potrà essere riconosciuta da parte dell'Ente, compatibilmente con la vigente legislazione e nei limiti delle risorse disponibili, una somma annuale a titolo di rimborso spese forfettario. L'individuazione dei praticanti avviene mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico per la definizione del numero dei praticanti da ammettere, dei requisiti di partecipazione e del termine per la presentazione delle domande..

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012.

ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorizzazione a stare in giudizio nelle controversie in cui è parte il Comune sia come attore che come convenuto, le transazioni, gli arbitrati e le forme alternative di definizione dei giudizi sono

oggetto di deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Area Affari generali previa relazione dell'avvocato, fatta salva la competenza del Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, al rilascio della procura alle liti.

Compete alla Giunta Comunale assegnare la trattazione della controversia all'Avvocatura Comunale oppure a un professionista esterno all'Ente specialista nel settore ovvero assegnare la trattazione della controversia in via congiunta all'Avvocatura interna e ad altro legale esterno di fiducia. Nelle ipotesi previste dall'art. 417 Bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla legge, la Giunta Comunale può autorizzare i dipendenti appartenenti alle strutture interessate a stare in giudizio personalmente o a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura Comunale.

ART 11 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, viene disposta con la procedura di cui alle norme precedenti, ad eccezione dei procedimenti penali aventi per oggetto abusi edilizi, per i quali la procedura viene attivata soltanto se l'abuso per il quale si procede è stato commesso in zona sottoposta a vincolo o di particolare interesse ambientale.

ART 12 - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

L'eventuale impugnazione della sentenza di definizione del giudizio, viene disposta con la procedura di cui all'art.10 del presente regolamento.

ART. 13 - RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

L'ufficio competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari provvede a trasmettere l'originale agli uffici dell'Avvocatura Comunale entro lo stesso giorno di ricevimento dello stesso.

ART. 14 - SPESE PERSONALE AVVOCATURA

Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa.

Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione. La sola spesa per l'iscrizione all'Albo professionale è anticipata dal professionista e viene rimborsata previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.

ART. 15 - DOTAZIONE STRUMENTALE AVVOCATURA

La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE COMUNALE AVVOCATO

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.

ART. 17 - COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO INTERNO

Al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato spettano, oltre al trattamento di cui al precedente articolo, i compensi professionali dovuti in ossequio alla specifica disciplina della materia (Legge n. 247/2012 e art. 9 del d.l. 90/2014 convertito nella L. 114/2014), nel ricorso delle condizioni previste da norme di legge, di regolamento e della contrattazione collettiva. I compensi sono attribuiti all'avvocato per le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione, in relazione alle cause nelle quali siano state emanate sentenze favorevoli per l'Ente, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti, sarà corrisposto all'avvocato l'importo così come liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorario nella misura dell'75%; saranno riversate nel bilancio dell'ente le somme liquidate a titolo di rimborso spese e di rimborso spese generali ed il restante 25% delle spese legali e competenze.

Le somme sono corrisposte previo recupero dalla parte soccombente.

A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese tra le parti, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di apposita notula, ai minimi della vigente tariffa professionale e a carico del comune, con il solo limite del superamento delle somme stanziato nell'anno 2013. I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi).

Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti. La liquidazione a favore dell'avvocato interno, a partire dall'approvazione del presente regolamento, ha luogo con determinazione del Capo area Affari Generali.

A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.

Una quota pari al 5% dell'intero compenso è destinata all'eventuale personale amministrativo addetto all'Avvocatura.

Le somme di cui sopra transitano dal Fondo di produttività ex art. 15 comma 1 lett K) e art.17, comma 2 lett.g) C.C.N.L. 1.4.1999 Comparto Regioni EELL a seguito di apposita relazione dell'avvocato che autocertifichi l'attività svolta nel corso dell'anno nonché la tempestività e l'idoneità delle procedure seguite.

ART.18 - SENTENZA FAVOREVOLE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali:

- a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente.

Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per 'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam.

Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto all'avvocato interno alcun importo.

Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione. Entrambi i compensi (sia nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero che con compensazione di spese) non potranno in ogni caso superare l'importo della retribuzione complessiva dell'avvocato.

ART. 19 - FONDO DI COMPENSAZIONE

Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti all'avvocato interno, le stesse potranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio.

Il fondo è pari allo stanziamento previsto per l'anno 2013 inclusi oneri riflessi ed IRAP; una quota dello stesso, fino ad massimo del 5%, è destinata all'eventuale personale amministrativo addetto all'Avvocatura.

Il fondo viene erogato fino all'importo documentato e la quota destinata al personale amministrativo viene liquidata nella percentuale massima del 5% di quanto spettante al legale. Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento siano eccedenti rispetto al fondo stanziato, la quota in esubero non viene corrisposta e si intende integralmente soddisfatta e tacitata nei limiti del fondo stesso, ivi compresa la quota destinata al personale amministrativo, senza che l'avente diritto possa avanzare alcuna pretesa e/o rivendicazione al riguardo. L'importo del fondo è soggetto a verifica biennale e potrà essere adeguato, in sede di predisposizione del bilancio annuale, in misura pari al 5%, qualora la media degli importi eccedenti il fondo nel biennio precedente superi l'importo massimo del fondo in misura superiore al 10%.

ART. 20 - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti dalla Giunta Comunale, previa autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Comunale;
- b. in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale;
- c. in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 14 del Codice deontologico forense;
- d. in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura Comunale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere "c" e "d" è in facoltà della Giunta Comunale conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta alla Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia. In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto attingendo all'elenco di professionisti disponibili ad assumere il patrocinio dell'Ente, sulla base delle specifiche professionalità e competenza, desumibili dai curricula prodotti. Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo in forma scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ai sensi del D.M. 55/2014. Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

ART. 21 - AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI

Gli avvocati devono essere individuati nell'apposito elenco, come definito nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui alla vigente normativa in materia di appalto.

ART. 22 - ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le magistrature ai sensi della delibera di G.M.n.84 del 2/12/2016.

ART. 23 - DEROGHE

Sono fatti comunque salvi i casi in cui la specificità della materia del contendere renda necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate.

ART. 24 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER AVVOCATI ESTERNI

I compensi per incarichi esterni, in funzione della complessità della lite, non potranno essere superiori come importo economico al valore minimo di liquidazione, previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati;

Gli incarichi devono essere regolati dal contratto di patrocinio e devono sempre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, secondo le norme civilistiche;
- la determinazione del compenso spettante all'avvocato incaricato, che non potranno eccedere gli importi di cui sopra.

I compensi massimi individuati nel comma 1 sono da intendersi al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge e comprensivi della ritenuta d'acconto.

I suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi, con condanna alle spese di parte avversa saranno corrisposti ai professionisti incaricati le somme e le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore del Comune, detratte le spese dello stesso.

ART 25 - PAGAMENTO AVVOCATI ESTERNI

Il professionista incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudenziale, e dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale.

Fatta salva la procedura di cui all'art.5 del vigente regolamento per la formazione dell'albo di fiducia degli avvocati, qualora la stima dell'importo della parcella, effettuata mediante riferimento alle tariffe professionali rapportate al valore della causa, risultasse superiore a 20.000 Euro, dovranno essere acquisiti almeno 5 preventivi, salvo i casi d'urgenza.

Nell'ipotesi in cui la parcella finale sia variata in misura non superiore al 15% rispetto al preventivo, alla sua liquidazione potrà comunque provvedere il Capo area Affari generali, con determinazione di ulteriore impegno e liquidazione.

Nel caso in cui invece l'aumento superi il 15% e tale variazione non sia stata preventivamente comunicata dal professionista, la parcella potrà essere liquidata solo dopo la deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento debito fuori bilancio.

L'Ufficio procede alla liquidazione dei diritti ed onorari maturati previa verifica della corrispondenza con la vigente tariffa professionale ed ai criteri di cui al precedente articolo. Ai fini della liquidazione, la parcella del Legale incaricato deve contenere l'indicazione del valore della causa e deve essere redatta con indicazione espressa dei minimi e massimi tariffari previsti in relazione al valore stesso e con riferimento alle tariffe vigenti al momento dello svolgimento dell'attività.

Qualora il Legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale stesso che ne dà comunicazione all'Ufficio e questo provvede alla liquidazione diretta delle competenze spettanti. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Dirigente può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo. In ogni caso la liquidazione deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilità e comunque nel termine di 60 giorni dalla presentazione della parcella (dettagliata con indicazione delle singole prestazioni rese) emessa a seguito del deposito della sentenza.

ART. 26 - OBBLIGHI AVVOCATO ESTERNO

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:

- a. aggiornare l'Ufficio Contenzioso sulle attività inerenti l'incarico;
- b. relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;
- c. trasmettere copia della documentazione processuale tutta all'Ufficio Contenzioso;
- d. richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. La mancata comunicazione di cui al comma precedente determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

ART. 27 - REVOCA DEGLI INCARICHI

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende. Alla revoca provvede la Giunta comunale su segnalazione e proposta del responsabile dell'Ufficio legale.

ART. 28- CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Responsabile dell'Ufficio legale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti di iscrizione;
2. abbiano senza giusta causa o giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
3. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
4. siano responsabili di gravi inadempienze;
5. non abbiano comunicato le cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

La cancellazione comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART. 29- NOMINA CONSULENTI DI PARTE

In caso di necessità l'Avvocatura Comunale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare complessità o specializzazione, consulenti di parte esterni all'Amministrazione.

La nomina viene conferita con propria determinazione, attingendo dai relativi albi di professionisti tenuti presso l'Ente, secondo il principio di rotazione degli incarichi.

ART. 30 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il segreto professionale e l'obbligo di non divulgazione nonché la necessità di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso:

- i pareri resi dall'Avvocatura Comunale ovvero da legali del libero Foro su incarico dell'Ente, relativi a liti potenziali e/o in atto;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;
- tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART. 31 – TRANSAZIONI

Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente, le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta anche comportanti invalidità purchè non gravi e permanenti (fino al 6%, c.d. "microlesioni").

ART. 32-CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

- I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
- I sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;
- I sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e comunque, non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne,

La valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transattiva sarà effettuata dall'Avvocato/ti dell'Ente e ne sarà data la motivazione nella relazione scritta al Capo area competente per la valutazione definitiva.

ART. 33 -CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

Possono essere definiti transattivamente con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

1. La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificata;
2. La responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dal personale del locale Comando di Polizia Municipale, dai Carabinieri , dalla Polizia,oltre che dai competenti uffici comunali . Non verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali, le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra .
3. L'ammontare delle spese oggetto del risanamento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica.

ART. 34- SPESE

Per la definizione e liquidazione delle transazioni è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Su tale capitolo e fino al suo esaurimento , anno per anno, saranno attinti i relativi fondi sia per le parti danneggiate che per i legali.

ART. 35-INAPPLICABILITA'

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.

ART. 36 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla competente legislazione e agli atti di normazione interna dell'Ente.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Viagrande